

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 15 giugno 2000, n. 8178.

*Non ha luogo la dichiarazione di decadenza quando la rimozione della causa di incompatibilità, pur tardiva, è anteriore alla notifica del ricorso introduttivo nel giudizio.*

*Omissis.*

7. - Occorre, invero, prendere le mosse dal principio di cristallizzazione posto da questa corte con riguardo ai tempi della rimozione delle ineleggibilità-incompatibilità di cui agli art. 2, 3, 6 e 7 l. 154/81 (ma sicuramente operante anche per le ipotesi di cui agli art. 8 e 9) e, segnatamente, a quelli dell'azione popolare di cui agli art. 9 *bis* ed 82 d.p.r. 570/60. Questa corte, anche assai recentemente, ha infatti rammentato che «... la proposizione della domanda giudiziale ex art. 9 *bis*, 3° comma, d.p.r. 570/60 - come integrato dalla l. 1147/66 e mantenuto fermo dalla l. 154/81 - definisce e cristallizza la fattispecie (salvo quanto ora previsto dall'art. 20 l. 265/99 ...), escludendo sia l'ulteriore possibilità che l'eletto adempia tardivamente all'obbligo di rimuovere la causa d'incompatibilità, sia la possibilità di rilevanza di altre situazioni legittimanti che sopravvengano dopo la domanda medesima ...». E siffatto principio - con la decisiva deroga di cui appresso - se escludeva, in *malam partem*, la rilevanza di rimozioni successive all'azione popolare obbliga di converso a considerare (*in bonam partem*) totalmente tempestive tutte le rimozioni che - se pur tardive rispetto al termine di dieci giorni assegnato dagli art. 6, ultimo comma, 7, 4° comma, e 9 l. n. 154 del 1981 - siano però precedenti all'introduzione del giudizio di accertamento.

8. - Al ridetto principio di cristallizzazione la Corte costituzionale, come è noto, ha inteso introdurre un rilevante temperamento. Facendosi carico della coesistenza dei due diversi meccanismi leali - quello amministrativo, mirato alla rimozione in contraddittorio della causa d'incompatibilità e sfociante nella decadenza quale *extrema ratio* della procedura, e quello giurisdizionale, appunto aperto da una domanda ad effetti drasticamente cristallizzanti la vicenda - la corte (sent. 160/97) ha rilevato l'iniquità del rammentato principio di cristallizzazione là dove impedirebbe l'esercizio dello *ius poenitendi* in corso di azione popolare ed ha dichiarato illegittimo l'art. 9 *bis* nella parte in cui non consentirebbe detto esercizio «... entro un congruo termine dalla notifica del ricorso previsto da esso». E della fissazione del congruo termine in discorso si è fatto carico il legislatore là dove ha inserito un comma successivo al 4° nell'ars. 7 l. 154/81 statuente che «nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal 4° comma decorre dalla data di notificazione del ricorso» (art. 20 l. 265/99, cit.).

9. - Che, poi siffatta modifica legislativa - entrata in vigore il 21 agosto 1999 (essendo stata la legge pubblicata sulla G.U. 6 agosto 1999, n. 183) sia suscettibile di avere applicazione nel caso in esame, ove l'azione popolare era stata introdotta con atto notificato il 13 agosto 1999, appare al collegio essere questione affatto inconferente, posto che il problema sottoposto ai giudici di merito e riproposto a questa corte non è certo quello della tempestività di una rimozione posta in essere dopo l'introduzione del giudizio bensì quello del rapporto tra il termine di legge -nella specie inosservato - e gli effetti conservativi della domanda, nella specie preceduta dalla pur tardiva rimozione. E la questione scaturente da tale rapporto trova certamente soluzione dando, ancora una volta, prevalenza al principio di cristallizzazione ed ai suoi effetti conservativi bidirezionali, volti cioè non solo ad impedire che dopo la domanda (*rectius*: dopo il nuovo termine di legge che ad essa segue) abbiano rilievo rimozioni tardive o altre vicende sopraggiunte ma anche a conservare - questa volta *in bonam partem* - gli effetti di rimozione anteriori alla domanda stessa.

10. - Al proposito questa corte ha avuto occasione di affermare (Cass. 3508/93) che «... perché la fattispecie divenga non più suscettibile di mutamento attraverso il tardivo adempimento dell'eletto è necessario oltre al decorso del termine di dieci giorni dal verificarsi della causa d'ineleggibilità-incompatibilità senza che questa sia rimossa altresì il promovimento dell'azione di cui al più volte citato art. 9 *bis*, 3° comma ...», tal domanda, infatti, definendo e cristallizzando la fattispecie con esclusione della possibilità che l'eletto adempia tardivamente. E «... tale scelta interpretativa - prosegue la pronuncia citata - trova conforto nel rilievo che il tardivo adempimento giova pur sempre all'eliminazione della causa d'ineleggibilità-incompatibilità, mentre il pericolo di eventuali situazioni di stallo dovrebbe essere evitato dal potere di azione riconosciuto al cittadino elettore ...». È dunque nel rapporto tra termine di adempimento di cui all'art. 9 l. 154/81 e funzione cristallizzante dell'azione di cui all'art. 9 *bis* d.p.r. 570/60 che va trovato il raccordo tra la condizione della tardività e la sanzione della decadenza: e se

quest'ultima può essere adottata soltanto all'esito del procedimento giurisdizionale e se il promuovimento è impedito - come erroneamente non avvertito dalla corte territoriale - dalla «... rimozione della causa d'incompatibilità, pur se avvenuta successivamente al decorso del termine previsto ...» ben può affermarsi, come fatto da questa corte anni addietro che il «... termine di dieci giorni ... non sancisce un'automatica sanzione di decadenza nel caso d'inosservanza dell'adempimento da parte del candidato, ma concede a questo uno *spatium deliberandi*» (Cass. 4642/93).

11 - Da quanto sin qui rilevato consegue l'indubbia violazione di legge commessa dalla corte territoriale e denunciata dal ... nella seconda parte del secondo motivo del ricorso: l'incompatibilità (e la conseguente decadenza) non si sarebbe mai potuta pronunciare sulla base della tardività dell'adempimento all'obbligo di rimozione, essendo conclamato dagli atti che tale rimozione era stata compiutamente posta in essere - e con atto deliberativo del direttore generale dell'Asl - il giorno innanzi a quello della notifica del ricorso di ... e degli altri cinque elettori, sì da rendere non accoglibile una domanda il cui unico scopo - su tali premesse - sarebbe dovuto apparire ai giudici del gravame come quello di far constatare una tardività nella rimozione di una condizione comunque già rimossa prima della domanda e l'effetto del cui accoglimento sarebbe dovuto emergere come quello di non consentire l'espletamento del mandato elettorale per un conflitto d'interesse indubitabilmente escluso prima dell'azione che mirava a denunciarne l'esistenza. A tal pronuncia di necessario rigetto delle domande proposte dai cittadini elettori innanzi al Tribunale di ... deve provvedere questa corte - cassata la pronuncia impugnata - sulla base del disposto dell'art. 384 c.p.c. essendo anche solo sulla base di tale disposizione (stante la pacificità delle vicende di fatto), ben prima che alla stregua dei poteri di valutazione concessi dall'art. 82 *ter* d.p.r. 570/60, che la corte di legittimità può pronunciare nel merito sulla domanda. Nella pronuncia resta assorbita anche la cognizione del ricorso incidentale.

*Omissis.*